

Organo di revisione
Comune di Portoferraio

PARERE N. 10

Oggetto: Proposta di deliberazione della giunta Comunale n. 87 del 26.06.2025. Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

Il sottoscritto Andrea Billi, nominato Revisore unico di Codesto Comune con Deliberazione Consiglio Comunale n. 02 del 30/01 2023,

VISTI

- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/2001;
- gli artt. 39, 70, 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/2000;
- l'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;
- l'art. 6 del Dl. n. 80/2021 e i decreti attuativi Dpr. n. 81/2022 e Dm. n. 132/2022;
- la Proposta di Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) in oggetto e relativi allegati;
- il Parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio finanziario dell'Ente sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

CONSIDERATO

- che l'art. 33, comma 1-*bis*, del Dl. n. 34/2019, ha previsto un nuovo sistema di definizione della capacità assunzionale delle Province e Città metropolitane basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, la cui attuazione era subordinata all'entrata in vigore di un apposito Dm. attuativo della suddetta disposizione.
- il Dm. 11 gennaio 2022 - *"Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane"*, emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 1-*bis*, Dl. n. 34/2019;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Dm. 17 marzo 2020, *"a decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed*

al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, ... non superiore al valore soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.

- l'art. 1, comma 557-*quater*, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., ai sensi del quale gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, ai sensi dell'art. 7 del Dm. 11 gennaio 2022, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del Dm. citato;
- altresì, l'art. 9, comma 28, Dl. n. 78/2010 come modificato dal Dl. n. 90/2014, in base al quale *“a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/2003, e s.m.i., non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (omissis). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, e s.m., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.*

VERIFICATO

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e limiti alla spesa di personale sopra richiamati;
- che è stata effettuata la ricognizione ex art. 33 del Dlgs. n. 165/2001, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- il rispetto delle condizioni per poter effettuare assunzioni a tempo indeterminato;

TENUTO CONTO

- che il bilancio di previsione 2025-2027 tiene conto del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dall'Ente;

RILEVATO

- che sulla base dei conteggi riportati nella sottosezione 3.3 del Piao all'allegato A l'Ente, con riferimento al valore soglia del 27% previsto dall'art. 4 del Dm. 11 gennaio 2022, evidenzia la seguente situazione:
 - il rapporto delle spese del personale 2023 sulla media delle entrate correnti del triennio 2020-2022 al netto del Fcde, è pari al 16,55%;
 - la soglia massima di spesa di personale corrispondente al suddetto valore soglia del 27% è pari a Euro 3.962.272,08, con uno spazio finanziario di incremento disponibile per assunzioni a tempo indeterminato, per l'anno 2025 pari a Euro 1.533.745,05;
 - la spesa di personale, comprensiva delle assunzioni programmate, per l'anno 2025, risulta pari a Euro 2.630.179,06 che al netto delle componenti escluse è di 2.183.762,30, e quindi rispettosa della soglia massima del triennio 2011-2013;

DATO ATTO

che la spesa per le assunzioni programmate per l'anno 2025 avverrà solamente se saranno rispettati i vincoli finanziari sopra richiamati e se sussisterà la condizione di equilibrio di bilancio per l'anno 2025 e per il 2025-2027;

Ciò premesso,

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000 e dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001, parere favorevole all'approvazione del Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027.

Fucecchio, 26 giugno 2025

L'Organo di revisione

Dott. Andrea Billi

